

**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**

Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577  
Tel. 0746-2781-PEC asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

**Commissario Straordinario Dott. Mauro Maccari**  
(Decreto Presidente Regione Lazio n.T00043 del 24/05/2023)  
**Deliberazione del Commissario Straordinario n.1 del 26/05/2023**

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO** n. 329/C.S./2025 del 26/03/2025

**STRUTTURA PROPONENTE**

**UOSD SVILUPPO COMPETENZE E FORMAZIONE**

Oggetto: Convenzione con la con la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia “Scuola Cognitiva di Firenze”, con sede legale in via delle Porte Nuove n.10 Firenze – CAP 50144, e sede operativa in via Vetoio n. 60 – CAP 67100 – L’Aquila, per lo svolgimento di tirocinio di formazione ed orientamento.

Estensore: Dott.ssa Tomassini Nadia

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell’art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n.165/2001, nonché garantendo l’osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all’art.1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta altresì che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell’Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell’art.1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.

Responsabile del Procedimento: Dott. Formichetti Marino

Data 24/03/2025 Firmato elettronicamente da Formichetti Marino

Il Dirigente: Dott. Teodori Roberta

Data 24/03/2025 Firmato elettronicamente da Teodori Roberta

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa:

Autorizzazione: Senza impegno di spesa

Data

Parere del Direttore Amministrativo sostituto

Dott.ssa Roberta Teodori

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 26/03/2025

Firmato elettronicamente da Teodori Roberta

Parere del Direttore Sanitario

Dott. Angelo Barbato

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 26/03/2025

Firmato elettronicamente da Barbato Angelo

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Convenzione con la con la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia “Scuola Cognitiva di Firenze”, con sede legale in via delle Porte Nuove n.10 Firenze – CAP 50144, e sede operativa in via Vetoio n. 60 – CAP 67100 – L’Aquila, per lo svolgimento di tirocinio di formazione ed orientamento.

**IL DIRETTORE/RESPONSABILE DELLA**  
**UOSD SVILUPPO COMPETENZE E FORMAZIONE**

PREMESSO che, con nota del 21/03/2025, è pervenuta la richiesta di convenzione da parte della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia “Scuola Cognitiva di Firenze”, con sede legale in via delle Porte Nuove n.10 Firenze – CAP 50144, e sede operativa in via Vetoio n. 60 – CAP 67100 – L’Aquila, per lo svolgimento di tirocinio di formazione ed orientamento;

CHE:

- l’art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all’esercizio dell’attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie;
- ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (150) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l’allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell’utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;
- l’O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i. prevedono che, nell’atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell’Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

VISTO il D.M. del 26/08/2024, con il quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha autorizzato la Scuola Cognitiva di Firenze, ad istituire e ad attivare nella sede periferica di L’Aquila, un corso di specializzazione in psicoterapia;

VISTA la deliberazione n. 156/D.G. del 05/02/2002 di approvazione del regolamento per le modalità di accesso e svolgimento della frequenza presso le strutture dell’Azienda;

VISTA la proposta di convenzione da parte della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia “Scuola Cognitiva di Firenze”, di cui all’allegato schema che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (all.1)

VISTO l’Atto di Nomina a Responsabile del Trattamento dei dati Personali di cui all’allegato schema che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione (all.2);

RILEVATO che l’art. 6 della convezione di cui trattasi prevede una validità di 1 anno dalla data della sua sottoscrizione e che eventuali rinnovi saranno approvati con appositi atti scritti. E che la convenzione si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell’arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

RILEVATO altresì, che la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia “Scuola Cognitiva di Firenze” assicura che gli specializzandi sono coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall’espletamento del tirocinio;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Convenzione con la con la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia “Scuola Cognitiva di Firenze”, con sede legale in via delle Porte Nuove n.10 Firenze – CAP 50144, e sede operativa in via Vetoio n. 60 – CAP 67100 – L’Aquila, per lo svolgimento di tirocinio di formazione ed orientamento.

RITENUTO che lo svolgimento dell’attività di tirocinio da parte degli allievi sia di interesse Aziendale;

VISTO il D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni concernente “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art.1 della legge 23 ottobre 1992, n.421” e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità;

## PROPONE

- DI STIPULARE, per i motivi esposti in premessa, con la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia “Scuola Cognitiva di Firenze”, con sede legale in via delle Porte Nuove n.10 Firenze – CAP 50144, e sede operativa in via Vetoio n. 60 – CAP 67100 – L’Aquila, apposita convenzione della durata di 1 anno dalla data della sua sottoscrizione e che eventuali rinnovi saranno approvati con appositi atti scritti, e che la convenzione si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell’arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe, per lo svolgimento di tirocinio di formazione ed orientamento, secondo l'allegato schema che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (all.1);
- DI DARE ATTO che la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia “Scuola Cognitiva di Firenze”, accetta di essere nominata, come Responsabile del Trattamento dei dati Personali ai sensi di quanto previsto dall’art.28 del Regolamento 2016/679/UE e s.m.i., come da apposito atto che si allega quale parte integrante e sostanziale alla presente convenzione (all.2);
- DI DARE ATTO altresì che, l’attività di cui trattasi non comporta oneri a carico dell’Azienda e che la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia “Scuola Cognitiva di Firenze” assicura che gli specializzandi sono coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall’espletamento del tirocinio.
- DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell’art. 32, comma1, della legge 18.09.2009, n.69 e del D.lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

per esteso

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Preso atto che:

- il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l’osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all’art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell’Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell’art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Convenzione con la con la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia “Scuola Cognitiva di Firenze”, con sede legale in via delle Porte Nuove n.10 Firenze – CAP 50144, e sede operativa in via Vetoio n. 60 – CAP 67100 – L’Aquila, per lo svolgimento di tirocinio di formazione ed orientamento.

- il Direttore Amministrativo sostituto ed il Direttore Sanitario hanno espresso parere positivo con la sottoscrizione dello stesso;

## **D E L I B E R A**

- di approvare la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell’art.30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt.21 e 22 della L.R. 45/96.

Il Commissario Straordinario  
Dott. Mauro Maccari